

di un negozio di delegazione e non di cessione di credito, ove si voglia considerare l'espressione del citato articolo, che testualmente parla di delegazione di pagamento, disponendo, altresi, che le ritenute, che si operano in base alla delegazione di pagamento, non possono però effettuarsi qualora intervenga la cessione dello stipendio.

Si osserva, peraltro, che una cessione di stipendio, per la sua configurazione giuridica, oltre che rispondere a quelle modalità previste nella legge 30 giugno 1908, dovrebbe contenersi, a norma di legge, in un limite di tempo non superiore ai cinque anni. Ciò, che nel caso in esame non si riscontra, tenuto presenti le formalità poste in essere e la durata dell'obbligazione del delegato, che si impegna ad effettuare la ritenuta dal 27/2/1941 al 27/1/1966, e cioè per tutto il periodo venticinquennale di durata della polizza.

Può quindi riflette l'oggetto del negozio di delegazione, attraverso l'esame della documentazione in atti, si ritiene che si tratti unicamente di stipendio base e non di altre indennità.

Premesso quanto sopra, il Direttore generale, trattandosi di un valoroso combattente proposto per la Medaglia d'oro, sottopone nuovamente la pratica al Con-